

Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: inizialmente P. Embley ed E. Carlini, poi E. Carlini e M. López Torres, agenti, assistiti da B. Wägenbauer, avvocato)

### Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) del 29 settembre 2011, Heath/BCE (F-121/10, non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretta all'annullamento di tale sentenza

### Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Michael Heath sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE) nell'ambito del presente giudizio.

<sup>(1)</sup> GU C 65 del 3.3.2012.

### Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2013 — VIP Car Solutions/Parlamento

(Causa T-668/11) <sup>(1)</sup>

(«Responsabilità extracontrattuale — Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto comunitaria — Trasporto dei membri del Parlamento europeo in autovettura e in minibus con conducente durante i periodi di sessione a Strasburgo — Rigetto dell'offerta di un offerente — Annullamento della decisione di rigetto da parte del Tribunale — Danno asseritamente subito a seguito della decisione recante rigetto dell'offerta della ricorrente — Ricorso per risarcimento»)

(2013/C 225/166)

Lingua processuale: il francese

### Parti

Ricorrente: VIP Car Solutions SARL (Hoenheim, Francia) (rappresentante: G. Welzer, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente G. Hellinckx e M. Mraz, successivamente L. Darie e M. Mraz, agenti)

### Oggetto

Ricorso per risarcimento volto ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e morale asseritamente subito dalla ricorrente a seguito della decisione del Parlamento europeo di rigettare la sua offerta presentata nell'ambito della gara d'appalto PE/2006/06/UTD/1, riguardante il trasporto dei membri del Parlamento in autovettura e in minibus con conducente durante i periodi di sessione a Strasburgo, decisione annullata dalla sentenza del Tribunale del 20 maggio 2009, VIP Car Solutions/Parlamento (T-89/07, Racc. pag. II-1403)

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La VIP Car Solutions SARL è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 109 del 14.4.2012.

### Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2013 — Repsol YPF/UAMI — Ajuntament de Roses (R)

(Causa T-89/12) <sup>(1)</sup>

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo R — Marchio nazionale figurativo anteriore R — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2013/C 225/167)

Lingua processuale: lo spagnolo

### Parti

Ricorrente: Repsol YPF, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv. J. Devaureix e L. Montoya Terán)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Ajuntament de Roses (Roses, Spagna)

### Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 5 dicembre 2011 (procedimento R 1815/2010-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Ajuntament de Roses e la Repsol YPF, SA.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repsol YPF, SA è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 126 del 28.4.2012.

### Sentenza del Tribunale del 30 maggio 2013 — Buzil-Werk Wagner/UAMI — Roca Sanitario (Roca)

(Causa T-115/12) <sup>(1)</sup>

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Roca — Marchio nazionale figurativo anteriore ROCA e marchio internazionale figurativo anteriore Roca — Impedimento relativo alla registrazione — Somiglianza dei prodotti — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2013/C 225/168)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

Ricorrente: Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG (Memmingen, Germania) (rappresentante: avv. D. Waldhauser)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Schneider e M. Lenz, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Roca Sanitario, SA (Barcellona, Spagna)

### Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI, del 9 gennaio 2012 (procedimento R 1907/2010-4), relativa ad un'opposizione tra la Roca Sanitario, SA e la Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 157 del 2.6.2012.

### Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2013 — Interroll/UAMI (Inspired by efficiency)

(Causa T-126/12) (<sup>1</sup>)

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Inspired by efficiency — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2013/C 225/169)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

Ricorrente: Interroll Holding AG (Sant'Antonino, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti R. Böhm e N. Ehlers)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Poch, agente)

### Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI, del 12 gennaio 2012 (procedimento R 1280/2011-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo Inspired by efficiency come marchio comunitario

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Interroll Holding AG è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 157 del 2.6.2012.

### Sentenza del Tribunale del 12 giugno 2013 — HTTS/Consiglio

(Cause T-128/12 e T-182/12) (<sup>1</sup>)

(«**Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo d'impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Errore manifesto di valutazione**»)

(2013/C 225/170)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

Ricorrente: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Kienzle, M. Schlingmann e F. Lautenschlager)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bishop, Z. Kupčová e F. Naert, successivamente M. Bishop e Z. Kupčová, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto (causa T-182/12): Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente J. Möller, T. Henze e N. Graf Vitzthum, successivamente J. Möller e T. Henze, agenti)

### Oggetto

Nella causa T-128/12, domanda di annullamento della decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 19, pag. 22), nella parte in cui ha iscritto la ricorrente per nuovi motivi nell'allegato II alla decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 195, pag. 39), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 19, pag. 1), nella parte in cui ha iscritto la ricorrente per nuovi motivi nell'allegato VIII al regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), e, nella causa T-182/12, domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui ha mantenuto il nome della ricorrente nell'elenco delle persone, entità e organismi i cui capitali sono congelati.

### Dispositivo

- 1) Le cause T-128/12 e T-182/12 sono riunite ai fini della sentenza.
- 2) Nella causa T-128/12, non vi è più luogo a statuire sulla domanda diretta all'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, nella parte in cui riguarda la HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH.